

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 49

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Seri, Nobili, Caporossi, Catena, Cesetti,
Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri

presentata in data 30 marzo 2026

—————

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DEI MARCHIGIANI ILLUSTRI

—————

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione delle figure dei "Marchigiani Illustri", quali testimoni del patrimonio identitario, culturale e scientifico delle Marche nel mondo.

Art. 2
(Definizioni e individuazione)

1. Ai fini di questa legge, sono definiti "Marchigiani Illustri" le personalità nate nel territorio regionale che si sono distinte a livello internazionale per le attività da loro svolte, segnatamente:

- a) Raffaello Sanzio (Urbino 1483 – Roma 1520);
- b) Matteo Ricci (Macerata 1552 – Pechino 1610);
- c) Gioachino Rossini (Pesaro 1792 – Parigi 1868);
- d) Giacomo Leopardi (Recanati 1798 – Napoli 1837).

2. Al fine di ampliare il novero delle personalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa indicazione della Commissione assembleare competente, individua annualmente una ulteriore personalità in possesso dei medesimi requisiti di eccellenza, purché siano decorsi almeno cinquant'anni dalla data del decesso. Tale personalità accede agli interventi di cui all'articolo 3 limitatamente all'annualità di riferimento.

Art. 3
(Interventi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) promuove, organizza e sostiene convegni, mostre, pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate alla divulgazione dell'opera dei Marchigiani Illustri;
- b) favorisce la fruizione turistico-culturale dei luoghi legati alla vita e all'attività delle suddette personalità nel territorio regionale;
- c) sostiene ogni altra iniziativa, anche in collaborazione con enti locali e istituzioni culturali, ritenuta idonea alla valorizzazione dell'immagine della Regione attraverso i propri figli illustri.

Art. 4*(Competenze della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, provvede a:

- a) individuare la personalità annuale di cui al comma 2 dell'articolo 2;
- b) definire i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per l'attuazione degli interventi di promozione;
- c) approvare il programma annuale o pluriennale degli interventi, stabilendo il riparto delle risorse.

Art. 5*(Comitato tecnico di indirizzo)*

1. Per la definizione dei contenuti del programma di interventi, è istituito presso la Giunta regionale un Comitato consultivo così composto:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, con funzioni di Presidente;
- b) il Presidente della Commissione assembleare competente in materia di cultura;
- c) il Vice Presidente della Commissione assembleare competente in materia di cultura;
- d) un delegato dall'Accademia Raffaello di Urbino;
- e) un delegato dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati;
- f) un delegato dalla Fondazione Gioachino Rossini di Pesaro;
- g) un delegato dalla Fondazione internazionale Padre Matteo Ricci di Macerata;
- h) un funzionario della struttura regionale competente con funzioni di segretario.

2. La partecipazione ai lavori del Comitato è onorifica e non dà diritto alla corresponsione di indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese comunque denominati.

Art. 6*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione assembleare competente una relazione dettagliata sull'attività svolta, sulle risorse impegnate e sull'efficacia degli interventi realizzati ai sensi di questa legge.

Art. 7*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 250.000,00, da iscrivere nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione, per le rispettive annualità, degli stanziamenti iscritti nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2 l'autorizzazione di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028, relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), indicata nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028) è conseguentemente ridotta per ciascuna annualità di euro 250.000,00.

4. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione di questa legge.